



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0235
del 24 FEB. 2020

Oggetto: Convenzione con la C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola presso le strutture della ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota del 04.12.2019 la C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che in data 31.01.2020 la C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con la C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di

formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che il Croce Rossa *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la medesima Croce Rossa dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico della C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con la C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere alla C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla C.R.I. - Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA, via Toscana 12 - 00187 Roma;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale della procedura ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che la stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale PUGLIA (d'ora innanzi solo CRI) nella persona del l.r.p.t. Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, dott.ssa Ilaria Decimo con sede legale in Roma alla via Toscana 12, organizzazione di volontariato iscritta al registro del terzo settore (n. 298) della Regione Lazio, quale soggetto promotore,

e

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, l.go Mare Starita 6 in Bari, nella persona del l.r.p.t. il Direttore Generale, quale soggetto ospitante.

Premesso che

Le Allieve Infermiere Volontarie CRI dell'Ispettorato Regionale PUGLIA, hanno la necessità di eseguire tirocinio formativo come da programma di studi previsto dal combinato disposto del D.Lgs. 66/10 e del D.P.R. 90/10.

La Direzione Generale della ASL della Provincia di Bari, si rende disponibile ad ospitare le Allieve nelle proprie strutture per i percorsi formativi di tirocinio indicati.

Entrambe le parti stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1

Le UU.OO. della ASL della provincia di Bari, accoglieranno le Allieve Infermiere Volontarie per lo svolgimento del tirocinio teorico/pratico della durata di ore 450 ore al primo anno e 600 ore al secondo, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2010 G.U. 9/11 del 13 gennaio 2011, come da programma allegato, presso i reparti delle UU.OO. secondo quelli che saranno gli accordi che vorranno prendere le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri e le ispettrici presso i Comitati CRI ove afferiscono i singoli ispettorati.

ART. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione dovrà essere accompagnata e verificata per gli aspetti organizzativi e disciplinari da una Capo Gruppo designata dalla Ispettrice e per gli aspetti sanitari da un tutor infermiere/a coordinatore, individuato dal presidio ospitante, appartenente ai reparti ivi presente, compreso il Pronto Soccorso e Ambulatori.

ART. 3

I nominativi delle Allieve saranno comunicati prima dell'inizio del periodo di tirocinio pratico da parte dell'Ispettrice e dal Dirigente Sanitario del presidio ospedaliero ospitante al quale dovranno essere comunicati anche gli obiettivi da raggiungere così come da Piano di Studi e Norme regolamentari in vigore.

ART. 4

Il tirocinio sarà assicurato con modalità e orari concordati tra le parti secondo le necessità del presidio ospedaliero ospitante e la disponibilità delle Allieve II. VV.

ART. 5

CRI ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture

dell'ASL Bari ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) e come da D.U.V.R.I. - Documento Valutazione Rischio Interferenze ASL BA.

ART. 6

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

La CRI è tenuta a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; nello specifico, l'allieva non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico di CRI.

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico di CRI per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

ART. 7

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

ART. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico di CRI..

Il presente protocollo si compone di n. 8 articoli, dattiloscritti su n. 03 pagine solo fronte.

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale PUGLIA



ASL Bari

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale PUGLIA



ASL Bari

Bari, lì _____

